



COMUNE DI L'AQUILA
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

**OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA "ISAIA DI
CESARE"
CIG n° Z0B1A89EA2**

Sommario

Parte I PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.1 -OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART.2 -FINALITA' DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART.3 -INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE.....	3
ART.4 -LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL' AREA	3
ART.5 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART.6 -MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA.....	5
ART.7 -SERVIZI A FAVORE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE	6
ART.8 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6
ART.9 -CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE	7
ART.10 -ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI	7
ART.11 -REFERENTE.....	8
ART.12 -RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO.....	8

Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART.1 -CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	9
ART.2 -DURATA DELLA CONCESSIONE	9
ART.3 -CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART.4 -CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE	10
ART.5 -SUB CONCESSIONE	10
ART.6 -RESPONSABILITA'	10
ART.7 -PERSONALE IMPIEGATO	10
ART.8 -ASSICURAZIONE.....	11
ART.9 -VIGILANZA E CONTROLLI	10
ART.10 -PENALITA'	12
ART.11 -REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE.....	12
ART.12 -REVOCA.....	13
ART.13 -RECESSO.....	13
ART.14 -FORO COMPETENTE	13
ART.15 -RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	13
ART.16 -STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE	13
ART.17 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	14

L'anno duemilasedici nel giorno del mese diin L'Aquila, presso la sede comunale di L'Aquila sono comparsi i signori:

- Arch. Enrica De Paulis, in rappresentanza del Comune dell'Aquila, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento degli Uffici e Servizi e Regolamento di Dirigenza, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 558 del 5.8.1999 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 107 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 e della delibera di Giunta n. 253 del 07. 06.2015;
-nella sua qualità di presidente/ legale rappresentate di....., di seguito "Concessionario", con sede in.....partita IVA.....

Detti soggetti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto di seguito specificato.

Parte I PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente convenzione il temporaneo affidamento in concessione d'uso dell'impianto sportivo, sito in località Piazza d'Armi denominata pista di atletica "Isaia di Cesare", ivi comprese le attrezzature fisse e mobili poste nella citata area, come da planimetria allegata (Allegato 1).

ART.2 - FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di offrire alla Città di L'Aquila e alle Associazioni un Impianto destinato alla promozione sportiva.

ART.3 - INIZIO TERMINI DI ESECUZIONE

1. Al termine della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione della convenzione, verrà consegnata al Concessionario l'area indicata dal tratteggio nero nella planimetria allegata (Allegato 1);
2. La consegna dell'area avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal concessionario.

ART.4 - LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'AREA

L'impianto ha una superficie di mq. 22.590 circa, come da planimetria allegata, ed è identificato al Nuovo Catasto Terreni come di seguito: Sez. A - Fg. 80 – Mapp. 4814. Nello specifico, l'impianto è costituito come di seguito, come da Allegato 1:

- Pista di Atletica Leggera con superficie in pavimentazione Mondo ad elevata performance ed assorbimento d'urto;
- Tribuna in Legno lamellare pre-trattato con sottostanti locali servizi e spogliatoi;
- Aree verdi perimetrali la pista ma comunque rientranti nell'impianto sportivo;

ART.5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario

3. dovrà eseguire tutte quelle opere che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Impianto sportivo;
4. dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltreché l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti;
5. si impegna a garantire, con i seguenti orari, l'utilizzabilità dell'impianto da parte delle Associazioni/Società sportive:
 - novembre, dicembre, gennaio e febbraio dalle 14:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì, con chiusura nelle giornate di sabato e domenica;
 - marzo, aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre dalle 15:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, dovrà, altresì, garantire l'apertura nella giornata di sabato per due volte al mese, sulla scorta di un calendario dal medesimo predisposto e approvato dall'Amministrazione Comunale;
 - luglio e agosto dalle 17:00 alle 20:00, dovrà, altresì, garantire l'apertura nella giornata di sabato per due volte al mese, sulla scorta di un calendario dal medesimo predisposto e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Laddove le Associazioni/Società sportive fruitrici dell'impianto dovessero avere necessità di accedervi in orari non rientranti nelle fasce orarie summenzionate, dovranno, a tal fine, accordarsi con il Concessionario in merito agli orari stessi e alle tariffe da corrispondergli in aggiunta alla quota mensile standard al cui pagamento le medesime Associazioni/Società sono tenute come da tariffario indicato al seguente comma 5.

Il Concessionario può autorizzare le Società/Associazioni sportive che ne facciano richiesta, ad utilizzare l'impianto al di fuori degli orari loro dedicati, senza costi aggiuntivi, per finalità strettamente collegate alla preparazione a gare imminenti.

6. si impegna a garantire l'utilizzabilità dell'impianto alla libera utenza dalle ore 09:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì, e, per due volte al mese, anche il sabato nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, come da calendario predisposto dal Concessionario e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali modifiche all'orario apportate da Concessionario devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso, di modificare i suddetti orari in considerazione del pubblico interesse.

7. dovrà permettere l'utilizzo della pista di atletica e dei relativi servizi (locali spogliatoi, bagni, docce, etc) applicando le seguenti tariffe massime:

Società o ASD affiliate alla Fidal (tariffe valide in base	Utente Occasionale: 1ingr./sett ovvero 4ingr./mese= XX € per associato
	Utente bassa frequenza: 2ingr./sett ovvero 8ingr./mese= XX € per associato
	Utente media frequenza: 3ingr./sett ovvero 12ingr./mese= XX € per associato

COMUNE DELL'AQUILA - SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP Via Ulisse Nurzia, 5

Tel: 0862/645607 – 0862/645622 – Fax: 0862/645684 – mail: impianti.sportivi@comune.laquila.gov.it

antonio.longo@comune.laquila.gov.it

agli utilizzatori reali dell'impianto)	Utente alta frequenza: >=4 ingr./sett ovvero >=16ingr./mese= XX € per associato
Utente amatoriale/Utilizzatore singolo	XX € ad ingresso singolo

Il Gestore, entro tali valori massimi, può praticare riduzioni e sconti alle famiglie ed alle diverse categorie di utenti ed ha l'obbligo di affiggere all'interno dell'impianto il quadro completo delle tariffe applicate. Il Gestore dovrà, altresì, garantire l'utilizzo gratuito dell'impianto agli utenti diversamente abili negli orari suindicati.

8. si impegna a dare comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
9. dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte;
10. dovrà farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della concessione e susseguenti alla stessa;
11. dovrà presentare semestralmente all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione:
 - (a) un rendiconto complessivo e dettagliato indicante le entrate (con specificazione degli ingressi degli utenti singoli, delle quote corrisposte dalle Associazioni/Società sportive, altri introiti, ecc..), e le spese sostenute per la gestione dell'impianto (manutenzione ordinaria, consumi di acqua, gas, elettricità ecc...);
 - (b) copie delle fatture, ricevute, quietanze e quanto altro, compresa pertanto la documentazione relativa al personale, attestanti le spese effettuate e le entrate realizzate, direttamente e/o indirettamente, in relazione alla gestione;
 - (c) dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15, con cui il legale rappresentante attesta, sotto la propria personale responsabilità, che il consuntivo è assolutamente veritiero.

Al fine di un più puntuale e documentato controllo, il Concessionario dovrà tenere apposito registro ove inserire tutte le entrate realizzate nel corso della gestione.

I beni acquistati nel corso della gestione dovranno essere inventariati in apposito registro e consegnati al Comune alla scadenza della convenzione.

12. dovrà farsi carico del pagamento di tutte le utenze, delle relative spese di voltura iniziale e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
13. si impegna a restituire l'immobile, al termine della concessione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguato alla sua destinazione.

ART.6 - ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

1. La struttura dovrà essere utilizzata esclusivamente per la promozione sportiva di base praticata, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali; è quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata espressamente dall'Amministrazione Comunale.

COMUNE DELL'AQUILA - SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP Via Ulisse Nurzia, 5

Tel: 0862/645607 – 0862/645622 – Fax: 0862/645684 – mail: impianti.sportivi@comune.laquila.gov.it

antonio.longo@comune.laquila.gov.it

2. Il Concessionario d'intesa con il Comune, deve garantire la funzione pubblica dell'impianto sportivo favorendo e privilegiando le richieste d'uso avanzate da soggetti singoli o associati particolarmente svantaggiati.
3. E', altresì, onere del Concessionario garantire ed imporre la fruizione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente per la gestione e l'uso dell'impianto, esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità.
4. Compete, inoltre, al Concessionario, assicurare l'utilizzo dell'impianto nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e provvedere alla valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione.

ART.7 - ART. 7 - SERVIZI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Concessionario utilizza l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a tutto quanto rientra nella proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetto efficienza.
2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario lo smaltimento di materiale deteriorato o usurato installato durante il periodo di vigenza della presente convenzione.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto, per un periodo massimo di dieci giorni l'anno, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, ricreative ecc, organizzate direttamente o patrocinate dal Comune, con un preavviso di almeno sette giorni, purché non coincidano con l'attività ufficiale già programmata.

ART.8 - ART. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Si intende per "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
2. Gli interventi di **manutenzione ordinaria** sono a completo carico del Concessionario;
3. Si intende per "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, così come lo sfalcio dell'erba, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART.9 - ART. 9 – CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE

1. Il Comune di L'Aquila erogherà al Concessionario, a titolo di contributo a parziale copertura delle spese di gestione che lo stesso sosterrà, una somma massima pari ad euro 12.000,00 annui.
2. L'erogazione di detta cifra, subordinata alla stretta osservanza delle norme contrattuali, avverrà in due tranche.

Un acconto del 50%, pari ad euro 6.000,00, sarà erogato per il primo anno, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, e per gli anni successivi, entro il primo mese del nuovo anno di convenzione.

Il restante 50%, pari ad euro 6.000,00, sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente art. 5.9, relativa al secondo semestre di ogni annualità.

3. Laddove il saldo passivo annuale si rivelasse inferiore all'entità del contributo, quest'ultimo sarà ridotto di conseguenza, fino a pareggiare la predetta passività. Nulla in più sarà invece dovuto ove si registrasse un passivo superiore all'entità del contributo medesimo, intendendosi questo compensato dalla concessione della gestione della pubblicità all'interno della struttura affidata al Concessionario.
4. L'incompletezza e/o l'irregolarità della documentazione predetta, comporteranno la perdita del diritto all'erogazione del contributo.

ART.10 - ART. 10 - ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

1. Nell'Impianto è permessa, previo consenso della Civica Amministrazione, l'esposizione di materiale pubblicitario.
2. I proventi derivanti dall'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto e da eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del Concessionario, il quale è comunque tenuto al versamento dell'imposta di pubblicità nel rispetto dei limiti disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Pubblicità del Comune di L'Aquila.
3. Nel caso di manifestazioni organizzate nell'impianto da soggetti diversi dal Concessionario, i proventi derivanti dall'esposizione di materiale pubblicitario legato alle suddette manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, oltre che i relativi contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del terzo organizzatore, il quale è tenuto al versamento dell'imposta di pubblicità nel rispetto dei limiti disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Pubblicità del Comune di L'Aquila ed a farsi carico di tutti gli oneri relativi alle attività di allestimento e smontaggio;
4. Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'Impianto attività ricreative complementari ed accessorie alle attività sportive, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART.11 - ART. 11 - REFERENTE

1. Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.
2. Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART.12 - ART. 12 - RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, in assenza di proroghe di cui all'art.2 Parte II del presente atto, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 14 – 15 parte 2^a della presente convenzione, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsivoglia forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.
2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All'atto della riconsegna dell'Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'Impianto. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.
4. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione dell'Impianto per un periodo massimo di sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara.

Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART.1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltreché la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nella presente convenzione e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART.1 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è determinata in 10 (dieci) anni. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione dell'Impianto per un periodo massimo di sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, esclusivamente al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara.

ART.1 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, all'atto della stipulazione della convenzione, sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva nella misura di €. 12.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni di lieve entità derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno a mezzo di polizza assicurativa di cui all'art. 11 della presente convenzione. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

Tale cauzione può essere fornita tramite fideiussione assicurativa, bancaria o versamento in contanti.

Laddove fornita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fideiussioni dovranno essere rese in favore del "Comune di L'Aquila" e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

COMUNE DELL'AQUILA - SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP Via Ulisse Nurzia, 5

Tel: 0862/645607 – 0862/645622 – Fax: 0862/645684 – mail: impianti.sportivi@comune.laquila.gov.it

antonio.longo@comune.laquila.gov.it

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della convenzione.

In caso di fidejussione che non copra l'intera durata della concessione, essa dovrà essere rinnovata di volta in volta fino alla naturale scadenza della concessione, pena la decadenza del presente contratto.

ART.1 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

1. La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.
2. Il Concessionario, con la firma della convenzione, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nella stessa, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. In particolare, il Concessionario, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole della convenzione contenute nell'articolo relativo a: "recesso".
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente convenzione deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione stessa; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART.1 - SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione, ad esclusione di eventuali servizi di ristoro, che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART.1 - RESPONSABILITA'

Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART.1 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Inquadramento contrattuale (laddove applicabile).
Il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
2. Doveri del personale.
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. Sicurezza

COMUNE DELL'AQUILA - SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP Via Ulisse Nurzia, 5

Tel: 0862/645607 – 0862/645622 – Fax: 0862/645684 – mail: impianti.sportivi@comune.laquila.gov.it

antonio.longo@comune.laquila.gov.it

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

ART.1 - ASSICURAZIONE

E' obbligo del Concessionario stipulare specifica polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni prodotti all'impianto oggetto di concessione e alle sue pertinenze, oltre che polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale non inferiore ad **€ 5.000.000,00=** (cinquemilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

Nel caso in cui la polizza non copra l'intera durata della concessione, essa dovrà essere rinnovata di volta in volta fino alla naturale scadenza della concessione, pena la decadenza del presente contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a **€ 5.000.000,00** (cinquemilioni/00).

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore Ricostruzione Pubblica del Comune dell'Aquila, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART.1 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
- potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali del centro in qualsiasi momento e circostanza;
- potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, nel corso dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, riqualificazione/messa a norma dell'impianto, ogni notizia utile e ritenuta necessaria e opportuna per il controllo delle seguenti fasi:

COMUNE DELL'AQUILA - SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP Via Ulisse Nurzia, 5

Tel: 0862/645607 – 0862/645622 – Fax: 0862/645684 – mail: impianti.sportivi@comune.laquila.gov.it

antonio.longo@comune.laquila.gov.it

- scelta delle Ditte esecutrici;
- progettazione;
- stato di avanzamento dei lavori/interventi.
- collaudi necessari, ivi compresi quelli degli Impianti.

Si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 13.

ART.1 - PENALITA'

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

OGGETTO PENALITA'	IMPORTO PENALITA'
per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività della struttura, oltre la data di stipula della presente convenzione fino a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;	€ 50,00 per ogni giorno
per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità;	€ 50,00 per ogni giorno di chiusura
per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale;	€ 1.000,00 per ogni singola giornata
per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria;	€ 1.000,00

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal Concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART.1 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART.1 - REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. inizio dell'attività con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al Concessionario;
6. sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso, in violazione di quanto previsto dall'art. 8 parte II della presente convenzione;
7. siano rilevate più di 6 penalità annue.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART.1 - RECESSO

a) AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, e la riconsegna dell'impianto deve avvenire entro i successivi 30 giorni.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere nel caso in cui non vengano rinnovate dal concessionario le fidejussioni di cui all'art. 3 e 8 Parte II del presente atto.

b) CONCESSIONARIO

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata A/R.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

ART.1 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di L'Aquila.

ART.1 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART.1 - STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del Concessionario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART.1 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Concessionario è tenuto a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi della convenzione o della legge, il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", il Comune di L'Aquila (d'ora in poi Titolare) designa il Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

L'Aquila, _____

COMUNE DELL'AQUILA - SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri ed ERP Via Ulisse Nurzia, 5

Tel: 0862/645607 – 0862/645622 – Fax: 0862/645684 – mail: impianti.sportivi@comune.laquila.gov.it

antonio.longo@comune.laquila.gov.it

Per il Comune dell'Aquila
Arch. Enrica De Paulis

Per la _____
